

Approfondimenti

di **Fiorenzo Pandini**

Vincoli di taglio per gli alberi ornamentali

Casi speciali

Riprendendo l'articolo pubblicato all'interno del n. 130 di Tecnico & Pratiko (Settembre 2017), dal titolo "Il taglio di un albero in un giardino privato. Norme dello Stato e regolamenti locali", in questo contributo verranno presentati degli approfondimenti sulle fonti normative, i vincoli e le procedure autorizzative relative all'abbattimento di alberi in giardini privati (e non in bosco) ai quali è stata riconosciuta una particolare valenza ornamentale. I casi analizzati riguardano nel dettaglio gli alberi censiti come "monumentali", quelli presenti all'interno di giardini di "non comune bellezza"² e quelli che, per la loro posizione, si trovano all'interno di un'area sotto vincolo paesaggistico per "bellezze d'insieme"³.

Estratto dei due articoli del Codice

Art. 136 D. Lgs 42/2004 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1 - Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo, per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli **alberi monumentali**;
- b) le ville, i **giardini e i parchi**, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i **complessi di cose immobili** che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le **bellezze panoramiche** e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 142 D. Lgs 42/2004 – Aree tutelate per legge

1-Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i **territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia**, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i **territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia**, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le **relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna**; (...)
- f) i **parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi**; (...)

Premessa

Nelle casistiche più comuni, quelle che riguardano alberi posti in giardini di edifici storici o in aree sotto vincolo da bellezze di insieme, la verifica sulla presenza di eventuali vincoli derivanti dagli artt. 136 e 142 del Codice Urbani (vedi box) è l'elemento primario, seguito eventualmente dalla verifica degli strumenti di pianificazione comunale.

Alberi monumentali

(ex Art. 136 lettera a) del D. Lgs 42/2004)

Va premesso che l'abbattimento di alberi monumentali rappresenta il caso estremo, il caso limite delle richieste di nulla-osta al taglio. Nel caso la pianta sia compresa nell'elenco degli Alberi Monumentali d'Italia, l'autorizzazione di taglio va richiesta alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Paesaggistici tramite il Comune, supportandola con una relazione paesaggistica semplificata e motivandola con una relazione agronomica che entri nel merito dei problemi fitosanitari e/o fitostatici che l'albero evidenzia.

Senza motivazioni di natura sanitaria (malattia incurabile) o di sicurezza pubblica (rischio di schianto) o di vizio normativo (chioma o radici protese oltre confine ex art. 896 C.C.), un albero monumentale non può essere tagliato.

Per gli alberi monumentali diventa, a volte, difficile ottenere il nulla-osta al taglio anche

⁽¹⁾ Fa fede il censimento eseguito da ogni Comune, confermato dai Carabinieri Forestali (ex Corpo Forestale dello Stato) e registrato in Regione.

⁽²⁾ Fanno fede gli specifici D.M. apposti, pubblicati in Gazzetta e depositati in Regione (ex Province); il problema nasce quando l'atto di vincolo cita un edificio, senza nessuna citazione al giardino presente, e la Soprintendenza d'autorità lo estende anche all'area verde, magari priva di qualsiasi significato botanico.

⁽³⁾ Il vincolo da "bellezze panoramiche di insieme" è certamente il più ondivago e ingestibile, per quanto riguarda le istanze di taglio-alberi, in quanto dice tutto e non dice nulla, vincolando alberi che sono anche privi di qualsiasi significato botanico o paesaggistico ma che si trovano in un areale vincolato.



Immagine 1

nel caso di un soggetto morente o pericolante perché si tende all'accanimento terapeutico anche nelle situazioni insostenibili o ingestibili (Foto 1).

Albero in un giardino di un edificio vincolato

(ex art. 136 lettera b) del D. Lgs 42/2004)
Dopo avere escluso la monumentalità dell'albero, va verificata l'eventuale presenza di un vincolo specifico imposto con Decreto Ministeriale (D.M.) sulla proprietà in quanto riconosciuta di "non comune bellezza" (art. 136 - ex lettera b)). In questi casi il vincolo può essere esteso sul giardino ma anche solo all'edificio (Foto 2); è un vincolo "puntiforme" ed è definito da specifico D.M. pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Attenzione però: nel 90% dei casi il vincolo riguarda l'edificio e non comprende il giardino. Può perciò capitare che nascano problemi seri quando le Soprintendenze, d'imperio, estendano il vincolo specifico dell'edificio storico anche sull'area verde di pertinenza, nonostante il Decreto non la comprenda. In questi casi si cade nella "mummificazione" di giardini senza valore, spesso fatiscenti, con piante deperenti o di scarso valore storico o botanico, magari inserite con mano estemporanea pochi anni prima. Nonostante la legge vincoli espressamente l'edificio si può perciò "soffrire" il vincolo totale anche su alberi "estranei" al quadro di monumentalità che l'edificio possiede, da cui deriva la conservazione di piante senza senso e senza qualità paesaggistica.

Il caso dei giardini non citati espressamente dal vincolo della lettera b) dell'art. 136 del Codice Urbani, ma inseriti d'imperio dalla Soprintendenza nel vincolo, non è raro. In queste circostanze chi sta progettando il restauro conservativo o ricostruttivo del giardino viene fortemente danneggiato, in quanto il risanamento o la riqualificazione botanica dell'area verde viene drasticamente limitata.

Albero in area sotto vincolo per "notevole interesse pubblico"

(ex art. 136 lettere c) e d) del D. Lgs 42/2004)
Escluso il riconoscimento di monumentalità dell'albero (ex art. 136 lettera a)) e quello di



Immagine 2

parco o giardino storico (ex art. 136 lettera b)) dobbiamo verificare l'eventuale presenza di un vincolo paesaggistico da "bellezze di insieme", tipicamente definito dalla retinatura rosa (Immagine 1) nelle carte dei vincoli paesaggistici e riconducibile alle lettere c) e d) dell'art. 136 o alle lettere a), b), c) e i) dell'art. 142 del Codice Urbani.

Questo quadro è il più diffuso nelle istanze di taglio alberi in zone sotto vincolo paesaggistico in quanto non riguarda alberi monumentali o alberi di ville storiche. Stiamo parlando del taglio di alberi senza particolare valore individuale ma inseriti in vaste aree sotto vincolo paesaggistico generico. In questi casi è anche possibile avere uno specifico D.M. posto su un'area ben definita che può comprendere una vallata, una spianata, una collina o una superficie delimitata da strade e frazioni. Il vincolo viene in questi casi ricondotto alle lettere c) o d) dell'art. 136 del Codice Urbani e va a definire aree di notevole interesse pubblico (Immagine 2).

Fino al 7 Aprile del 2017, per il taglio degli alberi in queste zone risultava necessaria l'autorizzazione paesaggistica semplificata anche se si procedeva a piantagioni di sostituzione; da tale data, grazie all'art. 2, Allegato A, lettera 14) del D.P.R. 31/2017, l'autorizzazione non è più richiesta nel caso il taglio preveda il reimpianto "compensativo" con un albero adulto di stessa specie o di specie ben inserita nel quadro ambientale. Punto debole del nuovo Decreto sta nel fatto che non risulta definita alcuna registrazione del taglio né viene individuato il soggetto che dovrà verificare l'avvenuto reimpianto compensativo.



Immagine 1




Immagine 2

Info

Autore

Fiorenzo Pandini,
Dottore Agronomo
✉ fiorenzo.pandini@studioagron.it

Foto Autore